REGOLAMENTO (CEE) N. 43/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1992

che stabilisce il termine di presentazione dei piani di regionalizzazione da parte degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (2), in particolare l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e di girasole (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che è opportuno fissare il termine per la presentazione dei piani di regionalizzazione da parte degli Stati membri, previsto all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3766/91 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3766/91 è il 31 gennaio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.
(3) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17.